

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	6
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	33

SEDE REFERENTE

Lunedì 17 aprile 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione, Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Intervengono il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, è stato fissato alle ore 14 della giornata odierna il termine per la presentazione delle proposte emendative e che alle ore 18.30 si svolgerà la seduta relativa alla dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative, mentre il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso tale dichiarazione di inammissibilità sarà fissato alle ore 19.30.

Ricorda, inoltre, che nella seduta di domani, martedì 18 aprile, alle ore 9.30 sarà dato conto dell'esito degli eventuali ricorsi presentati e si svolgeranno le votazioni delle proposte emendative presentate, che, secondo quanto convenuto nella predetta riunione degli Uffici di presidenza,

integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, dovranno concludersi entro le ore 11.30, al fine di consentire l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea alle ore 12.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, fa presente che le Commissioni riunite I e V avviano oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative, già approvato dal Senato, che nel corso dell'esame ha introdotto nel testo del provvedimento numerose modifiche portando a 75 il numero totale degli articoli, rispetto agli originari 58.

Rileva che, nel corso della sua relazione, si soffermerà sulle modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge di conversione nonché sui contenuti degli articoli da 1 a 28 del decreto-legge, mentre i restanti articoli del decreto-legge saranno oggetto della relazione dell'onorevole Ottaviani, relatore per la V Commissione.

Segnala, anzitutto, che l'articolo unico del disegno di legge, che dispone la conversione in legge del presente decreto-legge e la sua entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha visto l'inserimento, nel corso dell'esame al Senato, di due ulteriori commi i quali recano, rispettivamente, disposizioni in materia di adozione e aggiornamento dei Piani nazionali a tutela delle persone anziane, da parte del neoistituito Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, e una proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, conferita al Governo con la legge n. 71 del 2022. Tale termine è infatti differito dal 21 giugno 2023 al 31 dicembre 2023.

Passando al contenuto del decreto-legge in conversione, rammenta in primo luogo che la Parte I del provvedimento, composta dagli articoli da 1 a 7, è dedicata al Sistema

di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR e del PNC. Il Titolo I della Parte II, composto dagli articoli da 8 a 13, dispone nuove norme di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR.

Segnala quindi che i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 prevedono che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) possano procedere anche alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in capo a quelle amministrazioni centrali. Il comma 4 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, novella in più punti il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel dettaglio fa presente in primo luogo che è soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (istituito dall'articolo 3 del citato decreto-legge con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR), così come ogni riferimento normativo a tale organo. Le funzioni di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono trasferite alla Cabina di regia per il PNRR, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente. Sono introdotte, infine, alcune modifiche relative ai compiti e alle funzioni della Segreteria tecnica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia (lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del comma 4). La lettera *e*) del comma 4 modifica l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, che reca disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione del PNRR. In particolare, il previsto Servizio centrale

per il PNRR è sostituito con l'Ispettorato generale per il PNRR, istituito sempre presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sono inoltre istituiti, presso il medesimo Ministero, due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, la cui copertura finanziaria è prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1. La lettera *f*) del comma 4 novella le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge, riguardanti il controllo e l'*audit* del PNRR soprattutto allo scopo di promuovere misure di razionalizzazione e semplificazione di tali procedure. La lettera *f-bis*), introdotta dal Senato, reca una modifica di coordinamento del testo del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Infine, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1, le competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete sono trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 2 istituisce, fino al 31 dicembre 2026, una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incaricata di coadiuvare lo svolgimento, da parte dell'Autorità politica delegata, delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo attuativa del PNRR. La Struttura di missione: interloquisce con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR; verifica la coerenza dell'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi programmati; svolge attività istruttoria relativa alla formulazione di proposte di aggiornamento o di modifica del PNRR. Alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni finora attribuiti alla Segreteria tecnica istituita per il supporto alla Cabina di regia.

L'articolo 3 introduce alcune modifiche agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. In particolare si prevede la possibilità di applicare i poteri sostitutivi – oltre che nei confronti delle regioni, delle province au-

tonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, come previsto dal citato decreto-legge n. 77 del 2021 – anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (vale a dire delle sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale) e si riduce da trenta a quindici giorni la durata massima del termine per provvedere, che il Consiglio dei ministri può attribuire ai soggetti attuatori. Inoltre, il soggetto attuatore, in caso di perdurante inerzia, viene sentito dal Consiglio dei ministri prima della nomina del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, anche al fine di determinare le cause dell'inerzia; si specifica anche che il potere sostitutivo ha ad oggetto tutti gli atti e i provvedimenti necessari. Si consente, altresì, al Consiglio dei ministri di autorizzare direttamente le deroghe relative alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale. Sono inoltre specificate le disposizioni applicabili in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale. Infine, in relazione alla procedura per superare il dissenso proveniente da un organo statale, si stabilisce che sia l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, anche su impulso della Struttura di missione PNRR ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR, a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 – modificando l'articolo 35-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 – anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. Si prevede che la stabilizzazione avvenga nei confronti del personale che ha prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta (e non più alla

scadenza del contratto a termine, come sinora previsto). Le risorse non utilizzate ai fini della suddetta stabilizzazione dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Inoltre, a seguito della modifica introdotta dal Senato, le amministrazioni assegnatarie di progetti del PNRR possono procedere ad assunzioni a tempo determinato attingendo a graduatorie in corso di validità per profili corrispondenti, ai fini del completamento del contingente del personale a tempo determinato di propria spettanza quantificato dalla normativa vigente per la realizzazione di tali progetti.

L'articolo 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, è volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR « Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie » (ad esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, come precisato al comma 4). A tal fine si prevede che le amministrazioni centrali dello Stato adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per dar luogo a processi di spesa efficienti (comma 1). Tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della *performance* previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (comma 2). La Ragioneria generale dello Stato definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR (comma 3).

L'articolo 5, modificato al Senato, disciplina l'acquisizione di tutti i dati necessari

per i controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del PNRR, del PNC e nell'ambito delle politiche di coesione, prevedendo la trasmissione, ai sistemi di monitoraggio, di tutti i dati idonei all'identificazione fiscale dei beneficiari di tali finanziamenti, i quali sono pubblicati, nel rispetto della normativa a tutela della *privacy*, nel sistema informatico ReGis sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato in esecuzione delle previsioni normative vigenti (articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) e sul portale *web* unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali OpenCoesione (commi da 1 a 4). Si prevede, inoltre, al comma 5, la necessaria acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario per le procedure superiori a cinquemila euro. Come previsto dai commi 6 e 7, dal 1° giugno 2023 le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche dovranno riportare il Codice unico di progetto (CUP). I dati delle fatture elettroniche oggetto dell'articolo in esame confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia (comma 8). Per i piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all'assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare (comma 9).

L'articolo 6 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali

(comma 1) e alle modalità di assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR (comma 2).

L'articolo 6-*bis*, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, estende la possibilità per gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria di apportare variazioni di bilancio, in deroga all'ordinamento vigente, con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per spese correnti connesse all'attuazione del PNRR.

L'articolo 6-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, affida alla Sose – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. – il compito di porre in essere ogni attività ritenuta necessaria a favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo, nonché le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati (comma 1). L'articolo inoltre, al comma 2, prevede che una autorizzazione di spesa esistente venga destinata anche al finanziamento delle attività di supporto all'attuazione del PNRR esercitate da Sogei S.p.A..

L'articolo 7 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). Tale aggiornamento si richiede in considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del Piano. Nelle more dell'adozione del decreto, è consentito l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per quegli interventi che dovevano essere avviati entro il 31 dicembre 2022 ma per i quali le procedure di affidamento dei lavori non sono state adempiute (comma 1). Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato previsto che la scheda progetto relativa al

programma «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus» possa prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale (comma 1-*bis*). Nel caso di interventi soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, subordinati all'autorizzazione della Commissione europea, si prevede che i termini per il conseguimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma del PNC siano sospesi nell'arco di tempo compreso tra la notificazione degli interventi e la notificazione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea. Qualora la Commissione europea dichiari un intervento non compatibile col mercato unico, le relative risorse saranno revocate, rimanendo nella disponibilità dell'amministrazione titolare per le finalità del PNC il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano (comma 2).

L'articolo 7-*bis*, aggiunto durante l'esame da parte del Senato, interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, che ha introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. La modifica è volta a precisare che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per le quali già risulti un accesso a specifici fondi.

L'articolo 7-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, prevede l'applicazione dello svincolo progressivo, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo della garanzia definitiva prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali della garanzia definitiva, prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, anche per i contratti pubblici relativi ai settori

speciali. Tale disposizione si applica limitatamente ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data. Si specifica che tale intervento è volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

L'articolo 8, modificato al Senato, reca misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi PNRR e dei soggetti attuatori, nonché alla semplificazione, per gli enti locali, delle procedure con riguardo ai finanziamenti e ai contributi previsti a loro favore dal PNRR. Oltre ad introdurre disposizioni specifiche in materia di reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e di erogazione di riconoscimenti economici per il personale coinvolto, il medesimo articolo 8 consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. Tale deroga transitoria riguarda gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale limitatamente ai casi in cui si preveda il conferimento dell'incarico da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime. Sono inoltre previste misure specifiche volte a garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del Ministero del turismo.

L'articolo 8-bis, commi da 1 a 4, introdotti nel corso dell'esame dal Senato, interviene con alcune disposizioni relativamente al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, con particolare riguardo alle modalità di assegnazione delle risorse per le opere, oggetto di affidamento mediante degli accordi quadro, avviate nel periodo

dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022 e finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. È inoltre autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per il 2023 per il completamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della Metropolitana di Napoli (comma 5). Il comma 6 reca alcune modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, con riguardo ai contributi ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del proprio territorio relativamente al dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli interventi di messa in sicurezza delle strade.

L'articolo 9 istituisce, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui sono disciplinate funzioni e composizione.

L'articolo 10, modificato al Senato, consente di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022 (comma 1). Sono contenute, inoltre, norme chiarificatrici relative al contingente di addetti all'ufficio per il processo e dell'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, nonché in materia di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR (comma 2). Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto un ulteriore comma, il comma 2-bis, il quale interviene sul comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, in materia di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, prevedendo che i contratti di lavoro stipulati della durata di 36 mesi non possano essere rinnovati.

L'articolo 11, al comma 1, istituisce un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT), do-

tandolo di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Il comma 2 dispone in ordine alla compensazione dei relativi oneri. Il comma 2-*bis* – inserito dal Senato – autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy* a stipulare, a titolo gratuito, con l’Agenzia delle entrate una convenzione per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione nell’ambito dell’investimento del PNRR M1C2-I 1 « Transizione 4.0 ».

L’articolo 12 demanda a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l’individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati personali.

L’articolo 13 incrementa la pianta organica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di 10 unità di ruolo.

Il Titolo II della Parte II del decreto-legge è dedicato alle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure abilitanti per la riforma 1.9.

In particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 14 a 22, prevede misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione.

L’articolo 14, modificato nel corso dell’esame del decreto-legge in Senato, introduce una serie di misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e in materia di procedimenti amministrativi. In particolare le previsioni del comma 1 apportano alcune modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021 relativo alla *governance* del PNRR. Il provvedimento in esame prevede che gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi PNRR sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata possano essere comunque adottati qualora il parere non sia reso entro il previsto termine di legge. Inoltre, mediante

l’inserimento nel decreto-legge n. 77 del 2021 del nuovo articolo 18-*bis*, il provvedimento dispone che, nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC, il Ministro competente possa proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente). Il comma 2 modifica l’articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, volta a chiarire che gli accordi quadro finalizzati all’individuazione degli operatori economici incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici e dei lavori afferenti, in particolare, alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021, debbano contenere l’indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni richieste ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Evidenzia anche le disposizioni del comma 3 dell’articolo 14, le quali, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, prevedono che i soggetti pubblici e privati coinvolti possano, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l’individuazione di un unico soggetto attuatore. Il comma 4 prevede che, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, recante procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, e 2, recante procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra

soglia, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Nel corso dell'esame in Senato, sono stati introdotti i commi 4-*bis* e 4-*ter* volti ad estendere fino al 31 dicembre 2026 l'applicabilità di talune disposizioni in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità e a demandare a un decreto del Ministro dell'interno la possibilità di individuare misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia, istituiti presso le prefetture. Il comma 5 modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 77 del 2021, prevedendo che per la realizzazione di interventi del PNRR si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. I commi 6 e 7, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, intervengono sulla disciplina delle espropriazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per ridurre alcuni termini e derogare ad alcuni adempimenti. Il comma 8 apporta alcune modifiche alla disciplina della conferenza di servizi, volte ad accelerare le procedure prevedendo che tutte le amministrazioni coinvolte rilascino le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni (quarantacinque giorni per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute). Il comma 9 interviene sulla disciplina del fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, prevedendo che la distribuzione delle tessere nominative prepagate attraverso le quali erogare il contributo possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione. Il comma 9-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che l'istanza telematica presentata dai soggetti che richiedono l'accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti

pubblici di lavori, costituisca titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante.

L'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene sull'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di prevedere che l'accordo di programma ivi disciplinato debba essere sottoscritto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza con la quale viene verificata fra le amministrazioni interessate la possibilità di concordare l'accordo medesimo.

L'articolo 15 attiene al contributo dell'Agenzia del demanio, del Ministero della difesa, delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse previste dal PNRR. L'Agenzia è altresì autorizzata ad utilizzare risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. In base al comma 3, i medesimi immobili possono essere destinati anche ad impianti sportivi, anch'essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell'ambito del PNRR. Il comma 3-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che l'Istituto per il credito sportivo possa proporre all'Agenzia del demanio integrazioni all'elenco degli immobili destinati ad impianti sportivi, stilato sulla base di quanto previsto dal comma 3. La disposizione si riferisce ad immobili di proprietà del medesimo Istituto che possono essere oggetto di interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse del PNRR. Il comma 4 autorizza l'Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai

relativi piani degli investimenti di propria competenza, nonché ad avviare iniziative di partenariato pubblico-privato. Si prevede, inoltre, al comma 5, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o beni in uso al medesimo Ministero da destinare alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché impianti sportivi. Si prevede che il Ministero della difesa utilizzi, anche parzialmente, le risorse previste nell'ambito del PNRR. Nel corso dell'esame in Senato il comma 5 è stato integrato al fine di prevedere che il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi S.p.a. possano avvalersi dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione di impianti sportivi da realizzare e valorizzare, autorizzando altresì la stipula di apposite intese con il medesimo Istituto per facilitare il cofinanziamento degli interventi. Sempre nel corso dell'esame in Senato, sono stati introdotti i commi 5-*bis* e 5-*ter*. Il comma 5-*bis* dispone circa l'individuazione, da parte dell'Agenzia del demanio, di immobili suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione da destinarsi ad alloggi universitari o impianti sportivi finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del PNRR. Viene dettata la relativa procedura. Il comma 5-*ter* stabilisce che le Regioni e gli enti locali possano procedere ad una ricognizione degli immobili e di impianti sportivi, di loro proprietà, che possano essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione o che possano essere adibiti ad attività sportiva. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri da seguire per la realizzazione di tale ricognizione.

L'articolo 15-*bis*, introdotto dal Senato, disciplina la possibilità di trasferire in proprietà, a titolo gratuito, a regioni, comuni, province e città metropolitane, a richiesta dei medesimi enti, talune categorie di beni immobili, appartenenti al demanio storico artistico oppure al patrimonio disponibile dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio. Si tratta di immobili interessati da progetti di riqualificazione per scopi isti-

tuzionali o sociali, finanziati, o suscettibili di essere finanziati, a valere sulle risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC). Il trasferimento in proprietà è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio. Si specifica che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 16, ai commi da 1 a 3, prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, di concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. Si prevede che la medesima Agenzia curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi in esame, previo atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3-*bis*, introdotto dal Senato, consente all'Agenzia del demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali. Le comunità energetiche così costituite, accedono ai relativi regimi di sostegno.

L'articolo 17 introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara. In particolare, in base a quanto previsto dal comma 1, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016) che

siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023. Il comma 2, invece, estende il novero dei soggetti ai quali i comuni non capoluoghi di provincia, incaricati dell'attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici affidatari degli stessi. I commi da 3 a 5 dettano disposizioni specifiche relative al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, previsti nell'ambito della Missione 6 – Salute.

L'articolo 18 contiene disposizioni in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. In particolare, il comma 1 esclude l'Azienda per l'Italia Digitale dal rilascio di pareri tecnici sulla congruità economica dei contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni informatici necessari per l'attuazione del PNRR. Il comma 2 interviene sulle modalità di conservazione e fruibilità dei dati contenuti nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Il comma 2-*bis* – inserito dal Senato – modifica la disciplina in materia di « Carta europea della disabilità in Italia ». Le modifiche ampliano l'ambito dei soggetti terzi ai quali l'INPS riconosce il diritto all'accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell'interessato, ad informazioni contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità e specificano che tale accesso può essere operato anche attraverso l'utilizzo in via telematica del medesimo strumento della Carta. I successivi commi da 3 a 11-*quater* prevedono, anche a seguito delle modifiche apportate in Senato, un ampio e complesso intarsio di norme di semplificazione, principalmente mediante modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003). In particolare, le modifiche attengono alla realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga

disciplinando i rapporti tra gli operatori autorizzati alla realizzazione dell'infrastruttura e gli enti proprietari delle strade, la validità dei titoli abilitativi, i diritti d'uso delle frequenze, i procedimenti autorizzativi relativi all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. Le disposizioni inserite dal Senato (commi da 11-*bis* a 11-*quater*) prevedono, tra l'altro, che per l'attuazione degli interventi per la banda ultra larga è consentita l'anticipazione del 20 per cento del prezzo all'appaltatore e che per l'attuazione dei progetti Italia a 1 Giga e Italia 5G sono stanziati 100 milioni di euro per il 2023. Il Senato ha inserito anche una disposizione (comma 10-*bis*) volta a prorogare la facoltà della Consob di adottare misure di contenimento della spesa nonché la riduzione della dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, con la finalità di consentire il completamento del processo di digitalizzazione della CONSOB medesima, fissando il termine ultimo per il completamento di tale processo al 31 marzo 2024.

L'articolo 18-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede alcuni obblighi di adeguamento tecnologico e di prestazione per i gestori dell'identità digitale, al contempo assicurando loro un contributo *una tantum* per complessivi 40 milioni di euro.

L'articolo 19, modificato in Senato, interviene sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) disciplinando in particolare i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico e prorogando al 31 dicembre 2024 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC. Viene inoltre modificata in più punti la disciplina del contingente di esperti assegnato al Ministero dell'ambiente per le esigenze del PNRR, prevedendo in particolare la proroga al 2025 del termine di operatività di tale contingente. Le principali integrazioni introdotte al Senato consistono nell'introdu-

zione di disposizioni volte modificare le modalità operative della Commissione PNRR-PNIEC; nella previsione, a decorrere dal 2023, dell'applicazione ai membri della Commissione tecnica VIA-VAS degli stessi compensi previsti per i membri della Commissione PNRR-PNIEC; nella modifica delle procedure per la selezione del succitato contingente di esperti e nell'integrazione della disciplina prevista per la verifica di ottemperanza alla VIA.

L'articolo 20, al fine di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. L'articolo reca, inoltre, le conseguenti misure organizzative e finanziarie.

L'articolo 21, commi 1 e 2, al fine espresso di assicurare il monitoraggio «delle riforme del PNRR», prevede il riconoscimento di un'indennità in favore di alcuni esperti che, in base alla normativa già vigente, integrano la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. La predetta indennità è stabilita nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il comma 2-bis – inserito nel corso dell'esame del decreto-legge in Senato – modifica la disciplina del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) e integra i dati del Sistema relativi alle persone con disabilità e non autosufficienti con quelli del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e della banca dati del collocamento mirato (cosiddetto collocamento obbligatorio); le novelle introducono la previsione di alcuni flussi di informazioni in favore dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

L'articolo 22 si compone di un triplice ordine di disposizioni: anzitutto, al comma 1, attribuisce al Dipartimento dei vigili del fuoco la realizzazione della manutenzione

sugli impianti fotovoltaici (o sugli immobili in cui essi siano presenti) di alimentazione delle stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica. Il comma 2 prescrive, in materia di normativa antincendio, un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio. Infine, i commi da 3 a 6 autorizzano l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 112 unità, dal 1° marzo 2023.

Il Capo II del Titolo II del decreto-legge n. 13 del 2023, composto dagli articoli da 23 a 25, reca disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito.

In particolare, l'articolo 23 prevede che, al fine di raggiungere *milestone* e *target* del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le *équipe* formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR (del medesimo dicastero).

L'articolo 24, comma 1, consente, a determinate condizioni, agli enti locali beneficiari l'utilizzo dei ribassi d'asta per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 2 prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate. Una modifica approvata in Senato ha esteso tale facoltà a

tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i « progetti PNRR » di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 3 prevede che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, all'affidamento diretto dei servizi connessi. Il comma 3-*bis* estende tale possibilità anche agli Istituti tecnologici superiori. Il comma 4 prevede che, limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici attualmente previste si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. Il comma 5 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Il comma 6 detta nuove disposizioni relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative. Il comma 6-*bis*, inserito dal Senato, modifica alcuni profili della disciplina transitoria introdotta dalla legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (legge n. 99 del 2022).

L'articolo 25 modifica le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell'istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché, come finora previsto, con decreto del Ministro dell'istruzione), estendendo la platea di coloro che possono essere nominati ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l'adozione del relativo decreto.

Il Capo III del Titolo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 26 a 28, reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca.

L'articolo 26 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di

dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale. I commi da 1 a 5 della disposizione, inoltre: modificano la disciplina che attualmente obbliga le università a riservare, a determinate condizioni, una quota delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca; escludono l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR, dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse provenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi; recano una disposizione per favorire l'attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all'estero; consentono alle università statali, a determinate condizioni, la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca; specificano i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il consiglio di amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale.

Per quanto riguarda le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in Senato, si evidenzia che il comma 5-*bis* proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per taluni titolari di contratti di ricercatore universitario, previgenti alla riforma attuata con il decreto-legge n. 36 del 2022, e che stipulano un nuovo contratto ai sensi della nuova disciplina, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Analogamente, si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca in base alla previgente disciplina e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato, in base alla riforma

introdotta dal citato decreto-legge n. 36/2022, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Il comma 6 esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR (dunque sino a tutto il 2026), del limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca, previsto dall'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge n. 240/2010, alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Il comma 6-bis estende, con una disposizione interpretativa, ai ricercatori a tempo determinato assunti a tempo pieno, la facoltà di optare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Il comma 7 inserisce il nuovo comma 4-ter all'articolo 18 (Chiamata dei professori) della legge n. 240 del 2010.

Il comma 8 consente alle università statali di destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Il comma 9 novella l'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. n. 1592/1933). La novella in questione specifica che il presidente del consiglio di amministrazione dell'università deve essere scelto fra i componenti dell'organo collegiale in possesso di requisiti « non inferiori » a quelli di cui all'articolo 19, comma

6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 9-bis dell'articolo 26 inserisce tra i principi e i criteri direttivi che presiedono all'emanazione dei regolamenti di attuazione della legge di riforma del settore AFAM (legge n. 508 del 1999), anche il riferimento alla previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.

L'articolo 27 contiene disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, il comma 1, stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Il comma 2 prevede che le università statali, gli enti pubblici di ricerca, e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate. Ai sensi del comma 3 i predetti soggetti adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. In base al comma 4, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca,

le istituzioni statali AFAM e i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario. In base al comma 5, per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.

L'articolo 27-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, con finalità di semplificazione degli affidamenti dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca, novella l'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, al fine di prevedere che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (prevista dal comma 3 del citato articolo) si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di 215.000 euro.

L'articolo 28 interviene in tema di alloggi e residenze universitarie e prevede, al comma 1, che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026), possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili. Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, introduce il nuovo articolo 1-*ter* nella legge n. 338 del 2000, prescrivendo un regime autorizzatorio al quale viene assoggettato l'esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie delle risorse previste dall'articolo

1-*bis* della medesima legge (rubricato «Nuovo *housing* universitario »).

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore per la V Commissione*, proseguendo nell'illustrazione dei contenuti essenziali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2023, come modificato in prima lettura al Senato, nell'ambito del Capo IV, riferito alle misure in materia di protezione civile, fa presente quanto segue. L'articolo 29, oggetto di modifiche al Senato, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. Sono inoltre dettate norme in materia di utilizzo, fino al 31 dicembre 2026, delle risorse iscritte sulle contabilità speciali relative agli eventi calamitosi, per la realizzazione dei predetti interventi di prevenzione del rischio di alluvione e idrogeologico.

L'articolo 29-*bis*, introdotto dal Senato, dispone che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di garantire a quest'ultima il coordinamento necessario ad affrontare situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, nonché alla realizzazione di interventi di prevenzione o messa in sicurezza riferiti al dissesto idrogeologico e alla difesa e alla messa in sicurezza del suolo.

Nell'ambito del Capo V, riferito alle misure in materia di resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni, l'articolo 30, modificato dal Senato, prevede che le risorse assegnate ai comuni da parte del Ministero dell'interno, per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 e a garantire il rispetto dei *target* associati alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 del PNRR – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Si prevede l'obbligo, per i comuni assegnatari

delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, di concludere i lavori entro il 31 marzo 2026, mentre sono prorogati di 6 mesi i termini per l'affidamento dei lavori relativi ai contributi assegnati ai comuni per l'annualità 2022.

L'articolo 31, modificato dal Senato, reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura « *Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici » del PNRR, finalizzate, tra l'altro, ad attribuire all'Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine a interventi relativi al compendio denominato « Città dello Sport » sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.

Nell'ambito del Capo VI, riferito alle misure in materia di infrastrutture e trasporti, l'articolo 31-*bis*, introdotto dal Senato, attribuisce ad ANAS, soggetto attuatore della protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel biennio 2016-2017 nell'Italia centrale, i poteri previsti per i Commissari straordinari individuati per la realizzazione di determinate opere pubbliche dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto « decreto sbloccacantieri »), per il supporto tecnico e per le attività connesse alla realizzazione delle opere viarie.

L'articolo 31-*ter*, introdotto dal Senato, stanza risorse in favore della regione Molise per la manutenzione e l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila.

L'articolo 32 prevede specifiche disposizioni volte a un'ulteriore semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto « decreto sbloccacantieri »).

L'articolo 33 reca disposizioni di semplificazione e accelerazione procedurale relative a interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, sono modificate le disposizioni di semplificazione contenute nel decreto-legge n. 77 del 2021, anche al fine di ampliarne l'ambito di applicazione. Nel corso dell'esame presso il Senato sono state in-

trodotte disposizioni in merito agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, in materia di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, per i quali si prevede la nomina di un Commissario straordinario, nonché di nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino.

L'articolo 34 modifica la disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati dai medesimi enti con le amministrazioni dello Stato. Si prevede, inoltre, una modifica della disciplina relativa alla composizione e alle funzioni del Nucleo dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto.

Nell'ambito del Capo VII, riferito alle misure in materia di giustizia, l'articolo 35 detta disposizioni in materia di conservazione in modalità digitale di atti e documenti giudiziari civili formati originariamente su supporto analogico, nonché in materia di deposito telematico di atti e provvedimenti nei processi civili, estendendo la platea dei soggetti tenuti a tale ultimo adempimento al fine di ricomprenservi anche il pubblico ministero e i magistrati.

L'articolo 36 detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, apportando modifiche di natura procedimentale volte a consentire il deposito telematico di atti processuali e documenti delle parti private.

L'articolo 37 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta « riforma Cartabia » del processo civile), recante le disposizioni transitorie riferite al regime della mediazione e a quello della negoziazione assistita, al fine di allineare la data di applicazione delle abrogazioni e modifiche disposte con l'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo con riguardo alle controversie in materia di condominio, alla data prevista per l'applicazione delle sole disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale, applicabili a decorrere dal 30 giugno 2023.

L'articolo 38 detta disposizioni volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata della crisi, alla luce delle difficoltà applicative segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto. In particolare, viene elevato il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell'impresa verso l'Agenzia delle entrate e si consente, fino al 31 dicembre 2023, di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, INPS e INAIL, con autodichiarazioni dell'imprenditore che attestati di averne fatto richiesta almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi.

L'articolo 39 modifica la disciplina relativa ai contratti finalizzati al reperimento di personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti nell'ambito del processo penale.

L'articolo 40, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di giustizia tributaria, modificando la riforma introdotta con la legge n. 130 del 2022 al fine, in particolare, di accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, innalzare da 3.000 a 5.000 euro il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado e accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria.

Nell'ambito del Capo VIII, riferito alle misure in materia di ambiente e sicurezza energetica, l'articolo 41 reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile, prevedendo in particolare che essi siano sottoposti a VIA statale, indipendentemente dalla capacità produttiva dell'impianto.

L'articolo 42, modificato dal Senato, dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell'area del fiume Po previsti nel PNRR e compresi nel Programma d'azione concluso per la gestione degli interventi. Una dispo-

sizione introdotta al Senato proroga, inoltre, il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico effettuate dall'Autorità di bacino distrettuale dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.

L'articolo 43 consente l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC) per la copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano, in considerazione dell'aumento dei prezzi, limitatamente agli interventi di completamento e attuazione degli interventi previsti dal medesimo Programma. La norma non si applica agli interventi che abbiano già beneficiato dell'assegnazione delle risorse per far fronte al caro-prezzi stanziato dal decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto « decreto Aiuti »).

L'articolo 44 reca disposizioni finalizzate ad estendere anche alle annualità 2025 e 2026 il finanziamento previsto fino all'anno 2024 per l'attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 45, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione CO₂ assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché di contrasto all'inquinamento atmosferico.

Ulteriori disposizioni approvate dal Senato istituiscono presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale.

L'articolo 45-*bis* prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi, mediante la sottoscrizione di appositi accordi, del Gestore dei servizi energetici (GSE) per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, relativa alla « Rivoluzione verde e transizione ecologica ».

Nell'ambito del Capo IX, riferito alle disposizioni in materia di beni culturali, l'articolo 46 consente, a fini di semplificazione e liberalizzazione del settore, che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione del soprintendente.

Nell'ambito del Capo X, riferito alle misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'articolo 47, modificato dal Senato, reca numerose disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, si provvede ad ampliare il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, nelle more della loro individuazione con legge regionale, nonché ad estendere l'applicazione delle semplificazioni previste per l'autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione. Si prevede altresì che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per le soprintendenze di adottare un provvedimento di diniego. Si modifica, inoltre, la disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, prevedendo la partecipazione del Ministro della cultura solo ove siano interessate aree vincolate, nonché si interviene sui termini di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale e per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici.

Con alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, è stata prevista l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), fino al 30 giugno 2024, per i progetti di impianti di energia

rinnovabile, di stoccaggio dell'energia rinnovabile e di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, oltre a prevedere norme per il potenziamento della capacità di produzione di energia dal biometano, anche mediante l'estensione degli incentivi tariffari previsti a legislazione vigente alla produzione di biometano tramite gassificazione di biomasse.

L'articolo reca, altresì, disposizioni in materia di accesso di alcune categorie di operatori del settore agricolo agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW.

Da ultimo, il Senato ha introdotto disposizioni per favorire la realizzazione dell'*Einstein Telescope*.

L'articolo 47-*bis*, inserito dal Senato, introduce disposizioni in merito alla determinazione delle tariffe del servizio di tele riscaldamento.

L'articolo 48, modificato dal Senato, demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo, oltre a intervenire sui finanziamenti destinati a legislazione vigente all'elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, che potranno essere destinati anche al suo ammodernamento.

L'articolo 49, modificato dal Senato, reca ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili e consente che l'ammontare dei finanziamenti garantiti da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo-ucraino possano coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi 12 mesi, in caso di piccole e medie imprese, e per i successivi 6 mesi, se grandi imprese. Con una modifica introdotta dal Senato, è stata inoltre integrata la disciplina relativa alla gestione e allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici.

L'articolo 49-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che il programma di massimizza-

zione dell'impiego di impianti di generazione elettrica alimentati da fonti diverse dal gas naturale, predisposto dalla società Terna per fronteggiare l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale, sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possa comprendere anche l'utilizzo degli impianti alimentati da biomassa solida.

La Parte III del decreto reca disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune.

Nell'ambito del Titolo I, riferito alle politiche di coesione, l'articolo 50, modificato dal Senato, interviene sul sistema di *governance* nazionale delle medesime politiche, disponendo, in particolare, la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che subentra all'Agenzia in tutti i rapporti attivi e passivi, e che verrà pertanto riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 51, modificato dal Senato, stabilisce anzitutto che le funzioni di Autorità di *audit* dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, sono svolte dall'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) della Ragioneria generale dello Stato, ovvero dalle Autorità di *audit* individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità incaricata sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.

Le modifiche introdotte dal Senato recano disposizioni in materia di assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali, comprese quelle per misure di riduzione dei costi in materia energetica, e rendicontate nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali.

L'articolo 51-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che, a decorrere dalla presentazione del disegno di legge di bilancio per il 2024, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge alle Camere, siano trasmessi al Parlamento allegati conoscitivi in materia di parità di genere e di bilancio ambientale. La disposizione è funzionale all'attuazione di un traguardo del PNRR che richiede la riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere.

L'articolo 52 prevede disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale. In particolare, si prevedono finanziamenti per interventi da realizzare nel sito di interesse nazionale « Caffaro di Torviscosa » in provincia di Udine e nella discarica di Malagrotta e sono introdotte modifiche alla disciplina di approvazione del programma di rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio. Si prevede, poi, che la società Arexpo, che gestisce le aree utilizzate per l'Expo di Milano del 2015, possa stipulare accordi quadro per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, contenimento del consumo del suolo e recupero sociale e urbano dell'insediamento. Con una modifica introdotta al Senato è stata prevista l'assegnazione, con delibera del CIPESS, di 5 milioni di euro nel 2025, 20 milioni di euro nel 2026 e 16 milioni di euro nel 2027 alla regione Toscana, al fine di assicurare la realizzazione di interventi di riqualificazione e riconversione del polo industriale di Piombino.

Tra le ulteriori modifiche introdotte dal Senato, si segnalano le modifiche delle disposizioni vigenti in materia di revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori, volte, in particolare, ad estendere l'applicazione della disciplina di cui al decreto-legge n. 50 del 2022 agli appalti e ai lavori per i quali il termine finale di applicazione è fissato entro il 30 giugno 2023, anziché il 31 dicembre 2022, nonché alle concessioni di lavori stipulate da pubbliche amministrazioni tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023.

L'articolo 53 mira ad assicurare il completamento di interventi infrastrutturali che

presentano un maggiore livello di avanzamento, inizialmente finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e poi defianziati in quanto al 31 dicembre 2022 non risultavano ancora assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Gli interventi saranno individuati dal Dipartimento per le politiche di coesione tra quelli in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati bandi di gara o avvisi per l'affidamento dei lavori, e con successiva delibera CIPESS si procederà all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi, a valere sulle risorse della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e coesione.

Nell'ambito del Titolo II, riferito alle disposizioni in materia di politica agricola comune, l'articolo 54 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nel Titolo III, che reca disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili, l'articolo 55 istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù come ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, disponendo la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

Nell'ambito della parte IV del provvedimento, che reca le disposizioni finali, l'articolo 56 dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 57 prevede che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano

nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 58 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da ultimo, per quanto attiene alle implicazioni finanziarie del provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo da remoto, sottolinea anzitutto il quadro in cui prende avvio l'esame del provvedimento in esame, che avviene nella medesima giornata in cui iniziano le audizioni sul Documento di economia e finanza 2023 e a un solo giorno dall'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Evidenzia, pertanto, che i tempi ristretti non consentiranno di migliorare il provvedimento, specialmente con riferimento ad alcuni settori particolarmente rilevanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come la medicina territoriale, con particolare riguardo all'organizzazione dei medici di base e alle visite specialistiche.

In riferimento al contenuto del decreto, segnala che, da un lato, non sono previste risorse per stabilizzare personale, che continua a essere carente, né risorse per dare seguito agli investimenti del Piano, come quelli relativi alla creazione di nuovi asili nido, e, dall'altro, si procede ad un accentramento della gestione del Piano attraverso la soppressione di importanti sedi di confronto.

Nel lamentare che le risorse vengono spese per proseguire nel solco di politiche ormai superate, evidenzia, ad esempio, che le notizie relative all'andamento del progetto di piantumazione di alberi nelle città metropolitane testimoniano che non è stata compresa la portata estremamente innovativa del progetto che non era finalizzato a un miglioramento estetico dei centri urbani, ma ad abbattere le emissioni inquinanti per arginare il cambiamento climatico.

Sottolinea, infine, che, mentre inizialmente lo scopo prioritario del Piano era la

realizzazione della transizione ecologica per rendere il Paese resiliente ai cambiamenti climatici, ora, invece, nelle politiche del Governo tale obiettivo sembra essere posto in secondo piano rispetto ad altre priorità, quali la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo da remoto, pur ringraziando il Ministro Fitto e la sottosegretaria Albano per la loro presenza, critica il metodo di esame di un provvedimento tanto atteso, che, nell'esame presso questo ramo del Parlamento, è ridotto a un mero esercizio di retorica al quale l'opposizione partecipa esclusivamente per senso di rispetto nei confronti delle istituzioni parlamentari.

Afferma che il provvedimento, anziché riorganizzare la *governance* del PNRR al fine di agevolare la realizzazione concreta dei progetti, rischia di accrescere le difficoltà della fase attuativa introducendo una diversa organizzazione degli uffici che gestivano i progetti all'interno dei Ministeri al solo scopo di nominare nuovi dirigenti. A suo avviso, si tratta di scelte che mettono a rischio la riscossione della terza rata dei finanziamenti europei, che ammonta a 19 miliardi di euro e che potrebbe portare all'impossibilità di completare gli interventi entro il 2026, come paventato dallo stesso Esecutivo.

Ricorda, infatti, che alcuni esponenti della maggioranza hanno dichiarato di avere difficoltà a spendere le risorse assegnate all'Italia che dovrebbero essere utilizzate per opere divenute particolarmente necessarie dopo la crisi pandemica, come la costruzione di ospedali, scuole e strade, e che il capogruppo della Lega, Molinari, ha addirittura proposto di restituire all'Unione europea le risorse che non possono essere impiegate utilmente. Al riguardo, sottolinea che la Spagna ha già utilizzato il 30 per cento delle risorse complessivamente assegnate, mentre l'Italia solo il 6 per cento.

Nel ricordare la relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza presentata nel marzo scorso, nella quale era evidenziato che sinora è stata effettivamente spesa

una parte minima dei finanziamenti approvati, in particolare nell'ambito delle missioni salute e inclusione e coesione, chiede al Governo come intenda affrontare le difficoltà legate alla realizzazione degli interventi in materia di istruzione e ricerca.

Nell'invitare quindi il Governo a prestare ascolto ai rappresentanti degli enti locali appartenenti agli stessi partiti di maggioranza, i quali chiedono il potenziamento dell'organico degli enti pubblici che amministrano per consentire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rileva come un elemento critico il fatto che la maggioranza e il Governo continuino a proporre come unica soluzione la semplificazione delle procedure che, di frequente, impedisce di garantire la trasparenza, il contrasto alle infiltrazioni criminali e la qualità dell'attività amministrativa.

Nel rammentare, infine, che uno degli obiettivi del PNRR è colmare i divari tra Nord e Sud del Paese, sottolinea che il mancato impiego delle risorse afferenti alla programmazione delle politiche di coesione per gli anni 2014-2020 non può in alcun modo comportare l'elusione del vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo da remoto, esprime insoddisfazione per una discussione svilita sia dalla prassi del monocameralismo di fatto sia dal contenuto del provvedimento, che non era stato definito compiutamente al momento della sua presentazione e che, pertanto, ha richiesto un lungo esame da parte del Senato della Repubblica.

Nel ringraziare i rappresentanti del Governo per la loro presenza, esprime preoccupazione perché, pur consapevole delle difficoltà oggettive nell'attuazione del Piano, non comprende in quale direzione il Governo intenda modificarlo, soprattutto tenendo conto degli obiettivi connessi all'adozione del piano REPowerEU e al rispetto del percorso di rientro dal debito pubblico. In questo contesto, appare importante comprendere come si intenda utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e se il Governo ritenga necessaria una

rimodulazione del Piano nazionale complementare.

Nel far presente di aver appreso dalla stampa che il Governo ritiene che sia necessario disporre di più tempo per completare la realizzazione del Piano, chiede maggiori informazioni sugli orientamenti dell'Esecutivo rispetto ai diversi settori di intervento e se intenda modificare le destinazioni o addirittura, come detto dalla collega Torto, restituire le risorse.

Conclude affermando che, nonostante il Governo sostenga di essere fortemente impegnato sul PNRR, i provvedimenti finora approvati, come la legge di bilancio e il Documento di economia e finanza 2023, non contengono scelte strategiche riferite alla sua attuazione, sottolineando in particolare che non sono state adottate misure analoghe a quelle introdotte dal Governo Draghi, che aveva supportato spese correnti connesse alla realizzazione degli investimenti del Piano, come nel caso della realizzazione degli asili nido.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ringrazia preliminarmente i deputati dell'opposizione per la disponibilità ad un cronoprogramma dai tempi così stretti per l'esame del decreto-legge, e il Ministro Fitto per la presenza ai lavori delle Commissioni. Svolge dunque alcune considerazioni sulle vicende che hanno portato all'adozione del PNRR, che ritiene emblematiche dell'esigenza attuale di approvare misure urgenti sull'attuazione del Piano. Ricorda che alla caduta del secondo Governo Conte, dopo che il Parlamento aveva per oltre un mese esaminato i contenuti del Piano, il Ministro Franco lo aveva completamente riscritto senza che le Commissioni avessero tempo di analizzarlo.

Ricorda, inoltre, che il Governo Draghi, consapevole della complessità dell'attuazione del PNRR, ha subito emanato provvedimenti di semplificazione e di rafforzamento della pubblica amministrazione. Evidenzia dunque che, se oggi, nuovamente, si pone con urgenza il tema della semplificazione, della *governance* del PNRR e del rafforzamento delle pubbliche amministrazioni, probabilmente questo avviene perché i provvedimenti di allora non sono stati

così efficaci e perché forse si pensava, già allora, che qualcuno avrebbe dovuto intervenire successivamente per fare la maggior parte del lavoro.

Chiede poi al Ministro Fitto se siano stati risolti i problemi legati al monitoraggio semestrale del PNRR, ricordando come nella passata legislatura il sistema ReGiS non abbia funzionato e come presumibilmente ciò abbia inciso sulle difficoltà che ancora oggi il Parlamento riscontra nell'effettuare un efficace monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano.

Il Ministro Raffaele FITTO svolge anzitutto alcune considerazioni preliminari sulle prassi relative all'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, anche per rispondere ai parlamentari che nel corso della discussione generale hanno stigmatizzato l'inutilità di questo passaggio parlamentare. Concorda infatti sull'estrema ristrettezza dei tempi, che rende impossibile modificare concretamente il provvedimento, ma sottolinea come si tratti di una prassi ormai consolidata, che vede il decreto-legge istruito ed esaminato compiutamente solo dal ramo del Parlamento al quale è presentato in prima lettura: in altre occasioni si è trattato della Camera, mentre per questo decreto-legge si è trattato del Senato. Ribadisce però, sia da parte del Governo sia a titolo personale, il rispetto più assoluto del Parlamento, testimoniato dalla sua presenza a tutte le sedute del Senato nel quale il disegno di legge di conversione è stato esaminato e al dibattito, già svoltosi alla Camera, sulla relazione sullo stato di attuazione delle politiche di coesione 2014-2020. Ricorda infine di aver dato ampia disponibilità sia per svolgere una informativa al Parlamento sull'attuazione del PNRR, che ancora non è stato possibile calendarizzare proprio per la concomitanza dell'esame del decreto-legge, sia per discutere in Parlamento della relazione semestrale sul PNRR, che il Governo si appresta a predisporre.

Dal punto di vista metodologico, fa presente che il Governo ha scelto di ripartire al proprio interno le deleghe, individuando un Ministro *ad hoc* competente tanto per il PNRR quanto per le politiche di coesione,

nella consapevolezza dell'esigenza di operare un coordinamento tra quello che è il più grande piano di investimenti dal dopoguerra ad oggi e una delle voci di maggior finanziamento del nostro Paese da parte dell'Unione europea. Ricorda che questa scelta politica dell'Esecutivo è stata oggetto di apprezzamento a livello europeo, avendo la Corte dei conti europea espressamente richiesto un coordinamento tra queste due linee di programmazione.

Dal punto di vista del merito, preannuncia due ordini di considerazioni: le prime attinenti al contenuto del decreto-legge, sul quale dichiara di aver sentito molte inesattezze, le seconde, relative più in generale al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ribadisce anzitutto che non è intenzione del Governo attribuire ad altri le responsabilità dei problemi attuali, ma ritiene singolare e imbarazzante che siano altri, dopo pochi mesi dall'insediamento del Governo, a voler riversare su questo Esecutivo la responsabilità di tutti i ritardi, peraltro non meglio circostanziati, dell'attuazione del PNRR. Ritiene, più correttamente, che vi sia una serie di criticità, già presenti al momento dell'adozione del Piano, che vengono in rilievo solo in questa specifica fase attuativa, e che vanno affrontate efficacemente, pur non essendo imputabili all'azione del Governo degli ultimi cinque mesi.

Venendo al merito del decreto-legge, ricorda che il provvedimento d'urgenza interviene in tre diversi ambiti: la *governance* del PNRR, la semplificazione dei procedimenti, anche di spesa, e la *governance* delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Fa presente che la prima critica mossa al Governo riguarda la presunta mancanza di dialogo. A tal proposito ricorda che il decreto-legge, soprattutto nella parte relativa alla semplificazione delle procedure, è stato elaborato assicurando un costante confronto con le autonomie territoriali e che, per questo, il disegno di legge di conversione è stato presentato in Senato con il parere positivo di ANCI, UPI e Regioni. Sottolinea, inoltre, come la seconda parte sia stata oggetto di un confronto proficuo anche in Parlamento, testimoniato dai molti

emendamenti, anche dell'opposizione, accolti in sede referente, in un clima di collaborazione nell'ambito della Commissione Bilancio del Senato molto diverso da quello che si è poi registrato in Assemblea.

Per quanto riguarda una ulteriore critica ai contenuti del decreto-legge, relativa al presunto indebolimento delle strutture di missione istituite presso ciascun Ministero, sottolinea che il decreto non demolisce le unità di missione ma introduce solo la possibilità di valutare il cambio della componente dirigenziale. Fa presente, infatti, che sino ad oggi queste unità di missione hanno drenato personale a tempo determinato, non risultando così strutture consolidate, capaci di seguire lo sviluppo e l'attuazione del programma in tutta la sua durata. Ricorda, in particolare, che più di un terzo dei funzionari assegnati alle unità di missione ha scelto di essere trasferito ad altre amministrazioni, indebolendo di fatto le strutture. Sottolinea come il decreto-legge sia volto invece a consentire la stabilizzazione, già nel corso dell'attuazione del Piano, del personale in servizio presso le unità di missione, recependo sul punto le indicazioni contenute nella richiamata relazione dalla Corte dei conti.

Rammenta, poi, un'ulteriore critica mossa al decreto-legge, relativa al presunto accentramento dei poteri nella Presidenza del Consiglio. Dichiara di non comprendere in cosa dovrebbe consistere tale accentramento, tenendo conto che il decreto-legge si limita a meglio delineare le diverse competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle strutture di attuazione del PNRR costituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Passando agli aspetti più generali, relativi al PNRR nel suo complesso, afferma di aver sentito molte inesattezze sui ritardi nell'attuazione e soprattutto sulle responsabilità del Governo.

Per fare chiarezza, fa presente che è attualmente in corso un confronto con la Commissione europea per fornire le integrazioni richieste per ottenere la terza rata dei finanziamenti europei, che ammonta a 19 miliardi di euro. Nel ricordare che le integrazioni riguardano il raggiungimento

dei 55 obiettivi con scadenza al 31 dicembre 2022, evidenzia che il Governo si è insediato solo due mesi prima di tale scadenza, quando 25 dei 55 obiettivi risultavano già raggiunti. Sottolinea dunque che è stata predisposta la documentazione per dimostrare il raggiungimento anche dei restanti obiettivi e che tale documentazione è in corso di verifica da parte della Commissione europea. Evidenzia che, rispetto agli obiettivi posti nelle prime fasi di attuazione del PNRR, questi ultimi adempimenti richiedono verifiche più complesse. Fa presente inoltre che il Governo, come hanno fatto anche altri Paesi, che pure hanno presentato programmi molto più ridotti, ha concordato con la Commissione un ulteriore mese di verifica per definire alcuni aspetti e ha aperto un confronto su alcuni obiettivi in scadenza il prossimo mese di giugno. Ritiene, infatti, che vi siano alcuni dati oggettivi che devono essere messi a fuoco in anticipo, anche guardando in prospettiva alla scadenza del 2026: evidenzia in particolare che, se risulta impossibile raggiungere un obiettivo entro la scadenza programmata, occorre concordare in anticipo i necessari correttivi con l'Unione europea, al fine di evitare il verificarsi di ritardi nell'attuazione. Ribadisce che queste iniziative del Governo sono perfettamente conformi alla disciplina normativa dell'Unione europea e che non ci sono ritardi imputabili al Governo in carica.

Per quanto riguarda il tema della coesione e del paventato rischio di una sottrazione di risorse al Sud, afferma che il Governo ha deciso di fare una relazione di monitoraggio per capire quale sia lo stato di attuazione della spesa delle risorse per la coesione 2014-2020. Dal monitoraggio è emerso che su 126 miliardi di euro di risorse europee, nazionali, regionali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la percentuale di spesa è del 34 per cento e che venerdì scorso la Commissione europea ha comunicato che l'Italia si colloca al penultimo posto per la capacità di spesa. Fa presente che rispetto a questa situazione il nostro Paese ha bisogno di mettere a punto una strategia, perché, se in sei anni ha speso solo il 34 per cento delle risorse

stanziare dall'Unione europea, verosimilmente non sarà nella condizione di investire tutte le risorse del PNRR seguendo procedure simili. Sottolinea, peraltro, che alle risorse della precedente programmazione si dovranno poi aggiungere quelle ulteriori della programmazione 2021-2027, che sono oltre 40 miliardi di euro, oltre ai cofinanziamenti nazionali, e dovranno essere spese entro il 31 dicembre 2029. Stigmatizza il fatto che si critichi il Governo per non aver ancora assegnato tali risorse, senza però porsi il problema di capire come mai due terzi delle risorse stanziare per la precedente programmazione non siano state spese.

Sottolinea poi l'esigenza di considerare gli investimenti unitamente alle risorse necessarie per far funzionare le infrastrutture oggetto degli investimenti, facendo l'esempio degli ospedali di comunità richiamati spesso nel corso del dibattito. Sottolinea, infatti, che, se per far funzionare gli ospedali di comunità si deve poi intaccare la spesa corrente, l'investimento rischia di diventare un moltiplicatore della spesa pubblica, ed evidenzia che di investimenti di questo tipo ne sono stati previsti diversi, senza considerare, al momento della loro previsione, gli effetti che avrebbero avuto. Per trovare soluzioni a questi problemi ritiene necessario affrontare questi temi con serenità, in un dibattito parlamentare al di fuori dello scontro politico. Evidenzia che l'orizzonte temporale del Governo, oggi, non è quello del cronoprogramma dato dai singoli *target* e obiettivi del PNRR, ma quello della legislatura e del 2026.

Sottolinea che in questa stessa ottica il Governo sta affrontando anche il tema del piano REPower EU, avendo aperto un confronto con ENI, ENEL, SNAM e Terna, oltre che con gli enti locali. Ricorda anche che sul punto è stato accolto un ordine del giorno del PD in Senato, che richiama l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento, e che giovedì prossimo tutte le parti sociali si potranno confrontare con il Governo nella cabina di regia. Assicura, in ogni caso, che subito dopo la predisposizione di un documento si

aprirà un confronto anche in Parlamento, prima dell'invio alla Commissione europea.

Torna poi sui contenuti del decreto-legge per rispondere a una ulteriore critica che riguarda la soppressione dell'Agenzia della coesione. In merito, evidenzia come l'Agenzia, braccio operativo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non abbia sinora particolarmente brillato in termini di *performance*, a fronte di un costo annuo di 32,7 milioni di euro. Conseguentemente, l'Esecutivo ha deciso di sopprimerla per ricondurre le funzioni direttamente al Dipartimento per le politiche di coesione, con una riorganizzazione che dovrebbe assicurare una maggiore efficacia dell'azione senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda la parte del decreto-legge relativa all'accelerazione della spesa e alla semplificazione, nell'evidenziare la stabilizzazione di 900 unità di personale, sottolinea il legame di questi interventi con quelli previsti dal decreto-legge sulla pubblica amministrazione, recentemente varato dal Governo e in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Dichiara di non voler rispondere alle ulteriori critiche su temi che non hanno attinenza con il decreto-legge in esame, né con il REPowerEU, invitando tutti gli attori politici a grande cautela nell'enunciazione di numeri e nelle comparazioni con altri Paesi. Con particolare riferimento all'esperienza della Spagna, richiamata nel corso del dibattito, fa presente che quel Paese è il secondo in termini di dimensioni del PNRR con 69 miliardi di quota assegnata a fondo perduto, ma solo adesso sta discutendo se richiedere anche risorse a debito. Ritiene che la Spagna sia in una condizione molto diversa dall'Italia, che ha fatto una scelta diversa, aggiungendo ai 68 miliardi di euro a fondo perduto 122 miliardi a debito, ovvero tutta la quota ottenibile, ed aggiungendo ulteriori 30 miliardi di euro per la costituzione del Fondo complementare, per un totale di 220 miliardi di euro, che rappresentano in assoluto la più grande quota nazionale del Piano di ripresa e resilienza a livello europeo. Se a questo si

aggiunge che l'Italia è, insieme alla Polonia, il Paese che beneficia della maggiore quantità di risorse per la coesione, appare evidente non solo la nostra specificità ma anche l'estrema esigenza di affrontare con serenità, in Parlamento e nel confronto con la Commissione europea, i temi legati all'attuazione e all'effettività della spesa, che il decreto-legge in conversione cerca di affrontare.

In chiusura del proprio intervento ricorda come nelle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso febbraio sia stato posto, su richiesta del Presidente del Consiglio italiano, e in relazione alle risorse stanziare dal *Next Generation EU*, il tema della flessibilità. Ricorda infatti che quando nel Regolamento europeo che ha disciplinato il *Next Generation EU* è stato inserito l'articolo 21, che prevede che in caso di circostanze oggettive che impediscono di realizzare i traguardi stabiliti nel PNRR, lo Stato membro possa presentare una richiesta motivata di modifica o di sostituzione del Piano, nessuno aveva in mente che una di tali circostanze oggettive potesse essere una guerra in Europa.

Ritiene che i temi sui quali ragionare siano tanti e auspica che il confronto che svilupperà in futuro abbia piena consapevolezza del rilievo e dell'importanza del PNRR e, più in generale, della dimensione complessiva delle linee di finanziamento europee. Sottolinea l'esigenza di sviluppare capacità non solo di spendere le risorse, ma anche di effettuare scelte strategiche, migliorando non solo la quantità ma anche la qualità della spesa ed evitando la polverizzazione degli investimenti che ci allontanerebbe dall'obiettivo per il quale riceviamo le risorse, che è quello di realizzare un sostanziale sviluppo dei nostri territori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nel ringraziare il Ministro, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14 della giornata odierna.

Rinvia dunque il seguito dell'esame alla seduta già fissata per le 18.30.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Lunedì 17 aprile 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, dopo aver ricordato che nell'odierna seduta antimeridiana si è concluso l'esame preliminare del provvedimento, segnala che alle ore 14 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e che ne sono state presentate 194 (*vedi allegato*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Faccio presente, inoltre, che la

lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Ricorda che la stessa Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.», oggetto che, nel caso di decreti-legge a contenuto plurimo, deve essere individuato facendo riferimento «alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso».

In considerazione di tali principi, comunica che sono pertanto state considerate ammissibili le proposte emendative recanti disposizioni comunque finalizzate a garantire, anche attraverso misure di semplificazione e di accelerazione delle procedure, la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, dal PNC, nonché dalle politiche di coesione e dalla politica agricola comune.

Tanto premesso, avverte che sono state viceversa considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Zaratti 4.5, che istituisce un fondo per la stabilizzazione di personale delle amministrazioni centrali dello Stato;

Grimaldi 9.01, che modifica i termini per l'aggiornamento del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli;

Alfonso Colucci 18.7, che prevede la validità dell'avviso di notificazione elettronico inviato da una pubblica amministrazione a un destinatario titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'anagrafe nazionale della popolazione residente;

Caramiello 27.1, che autorizza il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi

dell'economia agraria a ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato, entro un contingente massimo di 100 unità, nonché ad assumere operatori tecnici a tempo indeterminato secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata;

Carotenuto 34.01, che reca disposizioni in materia di assunzioni di personale nei centri per l'impiego, prevedendo che le risorse ripartite tra le Regioni con apposito decreto ministeriale costituiscano un tetto massimo di spesa per ciascuna amministrazione regionale a fini assunzionali e non determinino il numero di unità di personale da assumere;

Fenu 39.01, che dispone la proroga di un termine in tema di rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive;

Pavanelli 47.01, che prevede l'obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto;

Pavanelli 47.03, che prevede la promozione, da parte dei soggetti gestori della rete stradale nazionale, della installazione di pannelli fonoassorbenti solari in prossimità dei centri abitati.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 19.30 della giornata odierna e che nella seduta di domani, martedì 18 aprile, alle ore 9.30 sarà dato conto dell'esito di tali richieste e si svolgeranno le votazioni delle proposte emendative presentate, che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, svoltasi giovedì 13 aprile 2023, dovranno comunque concludersi entro le ore 11.30, al fine di consentire l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento alle ore 12 della medesima giornata.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), anche alla luce dei tempi estremamente ristretti che saranno disponibili nella seduta di domani, al termine di un esame parlamentare nel quale alla Camera è stata preclusa ogni possibilità di discussione nel merito, anticipa le proprie valutazioni critiche con riferimento alle disposizioni introdotte nell'articolo 33 del decreto-legge relative alla nomina di un Commissario straordinario per gli interventi connessi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Al riguardo, osserva che le ragioni addotte dal Governo per imporre la nomina di un Commissario straordinario non trovano alcun riscontro nella documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi. Richiama, in particolare, la documentazione sullo stato dell'organizzazione e sull'*iter* amministrativo per l'ottenimento delle risorse finanziarie, trasmessa dal Comitato organizzatore dell'evento al Governo lo scorso 27 marzo 2023. Ricorda, altresì, che i Ministri Fitto e Abodi il 10 marzo 2023 avevano trasmesso una lettera al Comitato organizzatore in cui lamentavano alcune carenze documentali e, mediante considerazioni del tutto generiche, evidenziavano un ritardo nelle procedure di realizzazione degli interventi per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo nel 2026. Tale ricostruzione risulta, infatti, smentita dalla documentazione elaborata dal Comitato organizzatore. In particolare, gli interventi infrastrutturali riferiti ad accessibilità, mobilità e rigenerazione urbana, già previsti e finanziati nell'ambito del piano strategico per Taranto, sono in fase avanzata di realizzazione e dovrebbero concludersi prima del 2026. Allo stesso modo, tutti gli interventi riferiti agli impianti sportivi individuati nel *masterplan* possono essere realizzati entro il 2025 e, quindi, in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Analoghe considerazioni possono, a suo avviso, trarsi dalla relazione del collegio dei revisori al bilancio di esercizio 2022 e dalla relazione del Direttore generale all'Assemblea di indirizzo del Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 del 13 aprile scorso.

Nel ribadire, pertanto, che ritiene la scelta del commissariamento ingiustificata e profondamente sbagliata, chiede alla presidenza delle Commissioni riunite di voler rendere disponibile ai componenti delle Commissioni tutta la documentazione che ha richiamato nel proprio intervento, al fine di rendere possibili gli opportuni approfondimenti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto della richie-

sta formulata dal collega Pagano, assicura che la documentazione richiamata nell'intervento verrà trasmessa ai componenti delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per le ore 9.30 della giornata di domani.

La seduta termina alle 18.40.

ALLEGATO

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

Al comma 1, sostituire le parole: e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la riorganizzazione *con le seguenti:* il rafforzamento e *sostituire le parole da:* delle funzioni e delle attività *fino alla fine del comma medesimo con le seguenti:* di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche e di risorse finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Conseguentemente:

1) *sopprimere il comma 2;*

2) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* alla riorganizzazione *con le seguenti:* al rafforzamento e *sopprimere il secondo e il terzo periodo;*

3) *al comma 4, sopprimere le lettere a), b), c) e d).*

1.2. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* alle sedute della cabina di regia *con le*

seguinti: a tutte le sedute della cabina di regia *e sostituire le parole:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 *con le seguenti:* con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono identificati i membri aggiuntivi che partecipano alle sedute della cabina di regia;

b) *dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* La cabina di regia coinvolge preliminarmente le parti sociali maggiormente rappresentative nella costruzione di una strategia integrata tra politica di coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle condizionalità sociali per l'erogazione delle risorse, come previsto dal Protocollo per la partecipazione e il confronto per il PNRR sottoscritto da Governo e sindacati confederali, nonché in caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro e in caso di progetti di investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. La cabina di regia attiva inoltre un livello di confronto specifico con le parti sociali maggiormente rappresentative anche sul monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale), sull'utilizzo delle risorse del PNRR

e del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché sulle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della cabina di regia. La Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a prendere in esame, valutare, dibattere e infine esprimersi su eventuali contributi, proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All'inizio e a metà di ogni semestre è convocata una riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di tre mesi dall'altra, il cui ordine del giorno è definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri stessi della cabina di regia di cui ai periodi precedenti, al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei *target* e *milestone* previsti per il semestre di riferimento.

1.3. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al secondo periodo, dopo le parole:* con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021 *inserire il seguente:* Il decreto conferma la partecipazione delle organizzazioni della cittadinanza che hanno fatto parte del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale;

2) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della Cabina di regia. All'inizio di ogni semestre è convocata una riunione della Cabina di regia, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri della stessa, al fine di una più efficace

e coordinata implementazione dei *target* e *milestone* previsti per il semestre di riferimento.

1.4. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono previste articolazioni territoriali della Cabina di regia nazionale, tali da rispecchiarne la composizione e le funzioni, allo scopo di assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale anche per l'attuazione a livello territoriale del PNRR.

1.5. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

1-bis) al comma 1, le parole: « nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, per gli interventi di interesse degli enti territoriali, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI »;

b) *al medesimo comma 4, lettera e), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole:* L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale *inserire le seguenti:* , di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico REGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 20 dicembre 2020, n. 178;

c) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato-regioni" » sono sostituite dalle seguenti: « il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le autonomie territoriali, denominato "Nucleo PNRR Stato – Autonomie territoriali" ».

6-ter. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori, le regioni e le province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali.

1.6. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Guerra, Lai, Mauri, Mancini, Provenzano, Roggiani.

Al comma 4, lettera d), numero 2.2), capoverso b), aggiungere i seguenti periodi: In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, la Cabina di regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente, è previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. È inoltre prevista una particolare rilevanza per il monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale), per l'utilizzo delle risorse del PNRR e del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché per le politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione, con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche per le quali verrà attivato un confronto specifico.

1.7. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori comuni e città Metropolitane, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), che a tal fine garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.

2.1. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

« 6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla Cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro

e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-sexies. All'attuazione dei commi *6-ter*, *6-quater* e *6-quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2.01. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

3.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 5, le parole da: « in deroga ad ogni disposizione di legge » fino a: « previa autorizzazione della Cabina di regia » sono soppresse.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

3.2. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 5-bis, dopo le parole: programma di interventi aggiungere le seguenti: ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori comuni o città Metropolitane e dagli stessi

segnalati alla Struttura di missione di cui all'articolo 2, comma 1.

3.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Silenzio assenso)

1. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

3.01. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 4.

Al comma, 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizza-

zione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

* **4.1.** Dori, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

* **4.2.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, aggiungere le seguenti: nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

4.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.4. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:

1-ter. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazioni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni. A tal fine, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato al concorso degli oneri per il corretto inquadramento del personale stabilizzato di cui al presente articolo. Al riparto, fra le amministrazioni di cui al

comma precedente, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4.5. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e degli interventi connessi al Progetto Carta geologica d'Italia CARG), nonché di implementare l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per l'assunzione di personale a tempo determinato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.6. Morfino, L'Abbate, Ilaria Fontana, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 4-bis.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al completamento dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema informatico REGIS sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.

4-ter. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento, ovvero di errato inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori comunicano alle amministrazioni centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.

4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del portale « Italia domani » i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema informatico REGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I manuali tecnico-operativi di cui al periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di riferimento

della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale titolare.

4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al comma 4-quater, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico REGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le informazioni relative al monitoraggio sono aggiornate ad ogni avanzamento significativo dell'intervento.

4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma 4-quater, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.

4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dal caricamento nel sistema REGIS, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma 4-sexies, eventualmente comprensiva di fattura non quietanzata.

4-octies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Servizio centrale per il PNRR, costituito presso la Ragioneria generale dello Stato, emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori, all'anticipo di risorse di cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in modo che sia assicurata, mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 4-septies.

4-novies. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricondotte nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze previste dalla disci-

plina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 4-*septies*, sulla base di semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma comporta l'attivazione delle procedure di recupero delle quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR, costituito presso la Ragioneria generale dello Stato, provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero dell'interno possa erogare mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente.

4-bis.1. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 5.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: dei progetti PNRR aggiungere le seguenti: , alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea sostituire le parole: I dati di cui al comma 1 sono pubblicati con le seguenti: I dati di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, ivi compresi gli indicatori di impatto sulle priorità trasversali del piano (genere, generazionali, territoriali) sono pubblicati in formato di dati aperti (open data);*

2) *alla lettera b), dopo le parole: del 17 dicembre 2013 aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi;*

3) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

b-bis) sul portale Italia Domani entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi.

5.1. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « all'individuazione degli uffici competenti » sono sostituite dalle seguenti: « alla costituzione dell'apposita sezione centrale competente per lo svolgimento del controllo concomitante ».

5.01. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR con le seguenti: la tempestiva esecuzione dei progetti PNRR in corso, nonché di quelli ancora da avviare;*

b) *al primo periodo, dopo le parole: ivi compresi gli enti territoriali inserire le se-*

guenti: e gli enti del Servizio sanitario regionale, quali soggetti attuatori esterni e delegati;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Le anticipazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate dai soggetti attuatori di cui al primo periodo per le anticipazioni di pagamento, per i pagamenti intermedi, per i pagamenti di saldo, nonché per qualsiasi altro pagamento dovesse rendersi necessario ai fini dell'esecuzione dei progetti PNRR.

6.1. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ».

6.2. Giuliano, Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il « Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria », di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2023. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, fino ad un massimo del 30 per cento del-

l'importo, ai piccoli comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *2-bis*, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima, in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di tesoreria fino a rimborso integrale dell'intera somma. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma *2-bis* sono destinate all'incremento della dotazione del medesimo Fondo.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma *2-bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.3. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo. ».

2-ter. Il termine per l'aggiudicazione dei lavori relativi ai piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è fissato al 30 novembre 2023. Il termine intermedio, entro il quale i soggetti attuatori devono aver realizzato almeno una

percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, è fissato al 31 gennaio 2025.

6.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Sostegno all'assunzione a tempo determinato di personale tecnico per il superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.01. Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali)

1. All'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione

di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti. ».

6.02. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 6-ter.

Sopprimerlo.

6-ter.1. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili in ambito nazionale e internazionale, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione, elusione fiscale e riciclaggio e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento, nonché per favorire l'implementazione dell'adempimento collaborativo, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a. ».

6-ter.2. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 7.

Sopprimere il comma 1-bis.

7.1. Fede, Auriemma, Cantone, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Iaria, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Traversi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)

1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « lavorazioni eseguite e contabilizzate » sono sostituite dalle seguenti: « lavorazioni eseguite o contabilizzate » e, al sesto periodo, le parole: « effettuate e contabilizzate » sono sostituite dalle seguenti: « effettuate o contabilizzate »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)* e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione

dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili »;

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: « lavorazioni eseguite e contabilizzate » sono sostituite dalle seguenti: « lavorazioni eseguite o contabilizzate »

d) al comma 6-*bis*, primo periodo, le parole: « ivi compresi quelli affidati a contraente generale, » sono soppresse e le parole: « annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

e) al comma 12, secondo periodo, la parola: « 2023 » è sostituita dalle seguenti: « 2022. Per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato ».

7.01. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 8.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30

maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 4 *aggiungere le seguenti:* nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale;

al comma 5 dopo le parole: ai progetti del PNRR *aggiungere le seguenti:* e PNC.

8.1. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Guerra, Lai, Mauri, Mancini, Provenzano, Roggiani.

Sopprimere il comma 1-bis.

8.2. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 4 *aggiungere le seguenti:* nonché gli

enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale.

8.4. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

8.5. Guerra, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

Al comma 4 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: , da parte del consiglio comunale,.

* **8.6.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

* **8.7.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei suddetti regolamenti, possono aumentare la percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara e destinate al fondo per le funzioni tecniche, al 2,5 per cento.

8.8. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 13.

8.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 13-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

13-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

8.10. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici *con le seguenti:* Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica.

9.1. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dei sistemi ed impianti di cui al comma 1 *con le seguenti:* della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e ambientale dei sistemi ed impianti di cui al comma 1, nel rispetto del principio « non

arrecare un danno significativo » di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

9.2. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: delle associazioni di categoria *inserire le seguenti:* delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

9.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Aggiornamento Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

1. Al comma 2 dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio » e le parole: « 15 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di mancato aggiornamento del Catalogo o di trasmissione della relativa Relazione alle Camere e al CITE, il Ministro, entro il 30 giugno, invia alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione concernente le cause dell'inadempienza e l'indicazione tassativa della data di pubblicazione ».

9.01. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

ART. 10.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e.

dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2.1. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla lettera a) del comma 2 fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2.2 La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla lettera b) del comma 2 fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

10.1. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2.1. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla lettera a) del comma 2 fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2.2 La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla lettera b) del comma 2 fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

10.2. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: non rinnovabile, della durata pari a trentasei mesi con le seguenti: fino al 31 dicembre 2026.

Conseguentemente, al comma 2:

alla lettera b), sopprimere le parole: e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b);

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

10.4. Dori, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , non rinnovabile.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , non rinnovabile.

10.3. Dori, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: massima di con le seguenti: pari a.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: massima di con le seguenti: pari a.

10.5. Dori, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Al fine di garantire l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche attraverso la promozione dell'operatività e la valorizzazione economica del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate all'attuazione del riadeguamento retributivo del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai sensi dell'articolo 157 del medesimo decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accan-

tonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

11.01. Onori, Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Al fine di agevolare l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di personale, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità, appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo

160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.01. Onori, Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 14.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

14.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

* **14.2.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

* **14.3.** Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 47, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « e donne » sono sostituite dalle seguenti: « , donne e lavoratori molto svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 1, numero 2), limitatamente alle categorie di cui al medesimo articolo 1, numero 1), lettere d) ed e), del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, pubblicato nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2018 »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « e giovanile » sono inserite le seguenti: « , nonché dei lavoratori molto svantaggiati, »;

3) al terzo periodo, le parole da: « una quota pari » fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: « una quota pari almeno al 30 per cento

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile e almeno pari al 10 per cento all'occupazione dei lavoratori molto svantaggiati ».

14.4. Tucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Carotenuto.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: infrastrutture di supporto ad essi connesse, con le seguenti: infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,

* **14.5.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

* **14.6.** Santillo, Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire la parola: anche con le seguenti: sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.*

14.7. Santillo, Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino.

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo;*

b) *al capoverso 5-quater, terzo periodo, sopprimere le parole: , quantificandone altresì i relativi costi, e al quarto periodo sostituire le parole: e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato con le seguenti: imparzialità, pubblicità e trasparenza;*

c) *sopprimere il capoverso 5-quinquies.*

14.8. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo.

14.9. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5-quater, sopprimere i periodi terzo e quarto.

14.10. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 4-bis.

14.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 4-ter, dopo le parole: della misura PNRR, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

14.12. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-quater. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse

PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera *a*), al primo periodo, le parole « di importo inferiore a 139.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « di importo inferiore a 215.000 euro » 2) alla lettera *b*), al primo periodo, le parole: « di importo inferiore a 139.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « di importo inferiore a 215.000 euro ».

14.13. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Sopprimere i commi 6 e 7.

14.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: all'alinea inserire le seguenti: le parole: « Fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 ».

14.15. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, lettera b) dopo le parole: o alla tutela della salute aggiungere le seguenti: , esclusi i casi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;*

b) *dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti commi:*

9-ter. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PIN-QUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite

Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge.

9-quater. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera *a*), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: « , nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano ».

*** 14.16.** Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*** 14.17.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 9-bis.

14.18. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT per compensazione aumento prezzi opere pubbliche)

1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al Fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge n. 50 del 2022, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore

materiale, la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui all'articolo 26, comma 4 lettera *b*) del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022 sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al Fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 50 del 2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui all'articolo 26, comma 4 lettera *a*) del decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14.01. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 14-*bis*.

Sopprimerlo.

14-*bis*.1. Santillo, Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Del-

l'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino.

ART. 15.

Al comma 1 dopo le parole: possono essere destinati *inserire le seguenti:* , d'intesa con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le regioni e i comuni interessati, attraverso la stipula di apposite convenzioni di lunga durata,.

15.1. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 17.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

*2-*bis*.* Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e comunque fino al 31 dicembre 2023, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti finanziati in tutto o in parte a valere delle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare al PNRR, i comuni non capoluogo, soggetti attuatori, possono operare in deroga all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ed alle modalità di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

17.1. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 18.

Sopprimere il comma 1.

18.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Sopprimere il comma 2-bis.

18.2. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di inizio e .

18.3. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i quali, alla medesima data, non siano decorsi i termini di efficacia.

18.4. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Sopprimere il comma 6.

18.5. Fede, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

18.6. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 11-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

11-*quater*. All'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola: « inserito » sono inserite le seguenti: « nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ».

18.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

ART. 19.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: al citato comma 2-bis fino alla fine della medesima lettera.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la lettera c-bis);

al comma 3:

alla lettera a), sopprimere il numero 2-bis);

sopprimere la lettera a-bis);

alla lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: , anche in deroga fino a: n. 165,.

19.1. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

* **19.2.** Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **19.3.** Ubaldo Pagano, Manzi, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20.1. Ubaldo Pagano, Manzi, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

ART. 21.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, ogni amministrazione responsabile dell'attuazione di una misura del PNRR, per quanto di propria competenza, è tenuta a trasmettere all'Osservatorio di cui al comma 1, ed in relazione a ciascuna riforma o categoria di investimenti, i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità attraverso cui l'amministrazione provvede ad assicurare l'attuazione e la verifica del rispetto dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. In assenza della trasmissione di cui al precedente periodo l'amministrazione titolare dell'intervento non può procedere all'avvio dei bandi o avvisi di competenza.

21.1. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'Osservatorio di cui al comma 1 verifica che gli interventi relativi alle costruzioni di nuovi edifici e strutture che ospitano servizi pubblici o aperti al pubblico siano realizzati nel rispetto dei criteri di accessibilità e fruibilità di spazi, ambienti e dotazioni per cittadini italiani e stranieri, nel rispetto della progettazione universale applicata sia agli elementi architettonici che informatici e digitali. Per la costruzione e ristrutturazione delle case della comunità e degli ospedali della comunità, previste dalla missione 6, nonché per gli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, destinati a persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, previsti nella missione 5, i predetti criteri della progettazione uni-

versale costituiscono un requisito di ammissibilità per la partecipazione ai bandi.

21.2. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, le Amministrazioni responsabili dell'attuazione di una misura del PNRR, in presenza di fattori che impediscono il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, a meno che non si tratti di interventi insostituibili per l'attuazione della misura del PNRR adeguatamente motivati, sono tenuti a individuare soluzioni alternative e a trasmetterle all'Osservatorio di cui al comma 1.

21.3. Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Sulla base del monitoraggio dell'Osservatorio di cui al comma 1, il Ministro per le disabilità presenta una relazione semestrale alle Camere recante il bilancio complessivo sull'attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilità nel PNRR, documentando i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilità e precisando gli eventuali fattori che hanno favorito o impedito il loro pieno conseguimento.

21.4. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'Osservatorio di cui al comma 1, in relazione all'attuazione della missione 5 recante modelli di progettazione personalizzati per persone con disabilità, effettua uno specifico monitoraggio e ne documenta i risultati al Ministro per le disabilità che provvede alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale, sui progetti di vita indipendente e sulla riduzione delle istituzionalizzazioni, evidenziando il numero, la tipologia di progetti, il numero di beneficiari attraverso dati disaggregati per sesso, età, distribuzione geografica e tipologia di disabilità.

21.5. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), di cui al comma 1, svolge una funzione di monitoraggio sulla efficacia con cui sono declinate le misure attuative del PNRR in relazione al rispetto dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

21.6. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione di una riforma o di una categoria di investimenti del PNRR, è obbligata ad elaborare una relazione sull'impatto e le ricadute sulle persone con disabilità. Gli elementi informativi circa l'impatto in materia di inclusione e disabilità sono pregiudiziali alla assunzione delle de-

cisioni e dei provvedimenti attuativi delle misure del PNRR.

21.7. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2.1. L'Osservatorio di cui al comma 1 effettua uno specifico monitoraggio, e ne documenta i risultati al Ministero per le disabilità, che provvede alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale:

a) sull'efficacia con cui sono declinate le misure attuative del PNRR in relazione al rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

b) sull'attuazione della Missione 5, recante modelli di progettazione personalizzati per persone con disabilità, in relazione ai progetti di vita indipendente ed alla riduzione delle istituzionalizzazioni, evidenziando il numero, la tipologia di progetti, il numero di beneficiari attraverso dati disaggregati per sesso, età, distribuzione geografica e tipologia di disabilità;

c) sul rispetto dei criteri di accessibilità e fruibilità di spazi degli interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici e strutture che ospitano servizi pubblici o aperti al pubblico, alla costruzione o ristrutturazione delle case della comunità e degli ospedali della comunità, previste dalla missione 6, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, destinati a persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, previsti nella missione 5.

2.2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 da parte delle Amministrazioni titolari dell'intervento, costituisce condizione di procedibilità per l'avvio dei bandi o avvisi di competenza.

2.3. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi

su base di uguaglianza e pari opportunità, ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione degli interventi del PNRR, elabora e trasmette all'Osservatorio di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2023, una relazione contenente:

a) i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità attraverso cui l'Amministrazione provvede ad assicurare l'attuazione e la verifica del rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

b) un rapporto relativo ai fattori che impediscono il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità, individuando altresì eventuali soluzioni alternative purché idonee a garantire la realizzazione dell'intervento;

c) una valutazione sull'impatto e le ricadute degli interventi sulle persone con disabilità.

2.4. Sulla base dei risultati del monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero per le disabilità presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione recante il rapporto complessivo sull'attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilità nel PNRR, documentando i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilità e precisando gli eventuali fattori che hanno favorito o impedito il loro pieno conseguimento.

21.8. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 22.

Sopprimere il comma 2.

22.1. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 24.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti: , fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,.

* **24.1.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

* **24.2.** Santillo, Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di importo inferiore a 215.000 euro con le seguenti: di importo inferiore a 150.000 euro.

24.3. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6.1. Al fine di garantire il puntuale monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dei *target* relativi agli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, assicurando la massima trasparenza, il Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tramite apposita piattaforma digitale, pubblica periodicamente per ciascun intervento ogni elemento utile a rappresentare e definire entità dell'investimento, finalità, ente beneficiario, soggetti affidatari dei lavori, dando evidenza di ciascuna fase progettuale, esecutiva, realizzativa, compresi termini temporali relativi, anche ai fini di monitorare la compiuta realizzazione di ciascuna opera. Il Ministro dell'istruzione e del merito è altresì tenuto a comunicare, con cadenza

semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, lo stato di attuazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

24.4. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25.1. Bonafè, Ubaldo Pagano, Manzi, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

Al comma 1, capoverso 6, secondo periodo, dopo le parole: seconda fascia del medesimo Ministero aggiungere le seguenti: nonché tra i Dirigenti Scolastici in servizio,.

25.2. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso 6, secondo periodo, dopo le parole: qualificata esperienza manageriale aggiungere le seguenti: , nonché approfondita competenza e adeguate conoscenze in materia di istruzione,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dell'istruzione e del merito è tenuto inoltre a bandire una selezione pubblica, ai fini della individuazione del direttore generale, rendendo pubblici il profilo da reclutare, i criteri di valutazione, le tipologie di prove selettive, i curricula dei candidati e della commissione concorsuale, nonché gli esiti della selezione.;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito pubblica e trasmette alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione relativa ai criteri di valutazione, ai curricula dei candidati e della commissione di selezione, ai relativi esiti, con riferimento alle nomine del Presidente e del Comitato scientifico della Scuola di Alta formazione di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-ter. Il Ministro dell'istruzione e del merito è tenuto a presentare, con cadenza semestrale, una relazione alle competenti Commissioni parlamentari, relativa alle azioni e ai programmi formativi, agli obiettivi attesi e ai risultati, ai criteri di misurazione degli stessi, con riguardo alle attività di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché al funzionamento della Scuola di alta formazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto.

25.3. Amato, Cherchi, Caso, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis.

1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Con-

siglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo determinato in servizio è fissato in 100 unità per anno.

2. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.

3. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto a tempo determinato ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nella fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il CREA procede all'assunzione di operatori tecnici a tempo indeterminato con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro.

5. Fino al termine della procedura di cui al comma precedente è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;

b) al titolo della legge, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ».

27.1. Caramiello.

(Inammissibile)

ART. 29.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

* **29.1.** Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **29.2.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente stanziare per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinata alla realizzazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli interventi strutturali e non strutturali, alla gestione e al governo della risorsa idrica, alla conservazione e al ripristino della naturalità dei suoli, alla stabilità dei versanti, alla resilienza delle opere idrauliche e al monitoraggio integrato.

29.3. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 29-bis.

Sopprimerlo.

29-bis.1. Morfino, Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Santillo.

ART. 30.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, commi 42 e 42-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissato al 31 gennaio 2024. Il termine intermedio, entro il quale i predetti comuni devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, al fine dell'equa redistribuzione delle somme e contestuale scorrimento della graduatoria, è fissato al 31 luglio 2024.

30.1. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 31.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per l'affidamento, aggiungere le seguenti: sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,.

Conseguentemente,

al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito.;

al comma 6, lettera b), capoverso « 425-bis », dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla lettera d) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di

utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre, nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici.

31.1. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 6, lettera b), capoverso « 425-bis », lettera a), sesto periodo, sostituire le parole: quantificandone i relativi costi con le seguenti: ovvero le ragioni che non consentono il superamento del dissenso, di cui occorre tenere conto nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato con le seguenti: imparzialità, pubblicità e trasparenza.

31.2. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 6, lettera b), capoverso « 425-bis », lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), sopprimere le parole da: Ai fini della procedura di gara fino alla fine della lettera.

31.3. Santillo, Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino.

Al comma 6, lettera b), sopprimere il capoverso « 425-ter ».

31.4. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 33.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

33.1. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Sopprimere il comma 5-ter.

33.2. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

Al comma 5-ter, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).

33.3. Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5-ter, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: è nominato un Commissario straordinario con le seguenti: il prefetto di Taranto è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie.

Conseguentemente,

alla medesima lettera a), numero 2) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e al compenso per il Commissario straordinario;

sostituire il quarto periodo con i seguenti: La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata una sola volta. L'incarico è a titolo gratuito.;

alla lettera c), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, il Commissario straordinario può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata.

33.4. Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5-ter, lettera a), numero 2), terzo periodo, sopprimere le parole e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

33.5. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Disposizioni per favorire il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro)

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28

giugno 2019, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, riguardante le risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 12, comma 8, lettera *b*), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, deve intendersi nel senso di un tetto massimo di spesa per ciascuna amministrazione regionale a fini assunzionali non determinati nel numero di unità.

34.01. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Proroga rinegoziazione mutui per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. All'articolo 41-bis, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: «*b*) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2024, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2023 ».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.01. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lo-

vecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

ART. 41.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: ovvero rinnovabile con le seguenti: da elettrolisi dell'acqua.

41.1. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Non sono impianti chimici integrati, e quindi non sono soggetti a procedura di VIA, gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile destinati all'alimentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture ferroviarie e stradali;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) All'allegato VIII, parte seconda, lettera C) è aggiunto il seguente periodo: « La produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile con elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW non si considera produzione su scala industriale ».

41.2. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

alla lettera a), sostituire le parole: punto 6-bis) con le seguenti: punto 2);

dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) all'Allegato II, parte seconda, al punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente

capoverso: “- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW” »;

dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

« *b-bis*) al punto 1) dell’Allegato II-*bis*, parte II, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“*d-bis*) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW” »;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« *1-bis*. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo la parola: “idrogeno”, sono inserite le seguenti: “verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,”;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: “infrastrutture connesse”, sono inserite le seguenti: “, anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,”;

c) alla lettera *c)*, numero 2), dopo le parole: “di cui al numero 1)” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall’Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo”;

d) alla lettera *c)*, dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente:

“*2-bis*) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali pro-

getti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale”;

e) alla lettera *d)*, dopo le parole: “fonti rinnovabili”, sono inserite le seguenti: “ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione” ».

41.3. L’Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-bis. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo la parola: « idrogeno », sono inserite le seguenti: « verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, »;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: « infrastrutture connesse », sono inserite le seguenti: « , anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, »;

c) alla lettera *c)*, numero 2), dopo le parole: « di cui al numero 1) » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall’Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo »;

d) alla lettera *c)*, dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente: « *2-bis*) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale »;

e) alla lettera d), dopo le parole: « fonti rinnovabili », sono inserite le seguenti: « ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione ».

41.4. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 46.

Sopprimerlo.

46.1. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

(Potenziamento delle soprintendenze)

1. In aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, n. 100 unità di personale non dirigenziale mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, da destinare al potenziamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui si fa fronte a norma dell'articolo 56 del presente decreto.

46.01. Pavanelli, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Caso, Cherchi.

ART. 47.

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

47.2. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera 0a) con la seguente:*

0a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è aggiunta, in fine, la seguente:

« hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici. »;

b) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

b-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

« Art. 38-bis.

(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriali)

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno

specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale *stand-alone* e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto le-

gislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;

2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1). ».

47.3. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, dopo la lettera 0a), inserire la seguente:

0a-bis) All'articolo 18, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 4. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica a fonti rinnovabili gli enti competenti, in sede di ponderazione degli interessi giuridici, accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 6 del regolamento UE 2022/2577 del 22 dicembre 2022. ».

47.4. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, lettera a), numero 01) , premettere il seguente:

001) l'alinea è sostituita dalla seguente: « Sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: ».

47.5. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 01), sostituire il capoverso a) con il seguente:*

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1.1. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sostituire le parole: « senza variazione dell'area interessata » con le seguenti: « nei limiti di cui al medesimo articolo 20, comma 8, lettera a) ».

47.6. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.1).

47.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, lettera a), al numero 2.1) apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* di tre chilometri *con le seguenti:* di sette chilometri;

b) *dopo le parole:* di cinquecento metri *inserire le seguenti:* . Per gli impianti eolici, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano una valutazione sull'opportunità di autorizzare impianti ad

una distanza non inferiore ai tre chilometri sulla base della specificità dei singoli territori.

47.8. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a-bis), al capoverso 8-bis, premettere i seguenti:

8.1. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.

8.2. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonee comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea.

47.9. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

a-bis.1) all'articolo 22, comma 1, lettera a), alle parole: « nei procedimenti » sono premesse le seguenti: « qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 ».

47.10. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

a-bis.1) all'articolo 22, comma 1, lettera a), alle parole: « nei procedimenti » sono premesse le seguenti: « anche qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 ».

47.11. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Articolo 22-bis », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole:* , con qualunque modalità,;

b) *sostituire le parole:* e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le *con le seguenti:* ed è subordinata alla previa verifica della sussistenza dei requisiti di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, paesaggistica e sismica, nonché alle.

47.12. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Articolo 22-bis », comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole:* e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20.

47.13. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Co-

lucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Articolo 22-bis », comma 1, dopo le parole: ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, *inserire le seguenti:* nonché, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bonifica dei suoli inquinati, nelle aree inserite nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e nei Siti di Interesse Regionale (SIR) ai fini della bonifica.

47.14. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Articolo 22-bis », dopo il comma 1, inserire la seguente:

1-bis. L'installazione semplificata di cui al comma 1 è esclusa per le seguenti tipologie di siti:

a) terreni classificati agricoli, ma non adibiti ad uso agricolo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se riadattabili a tale uso;

b) terreni marginali con funzione ecosistemica ovvero paesaggistica;

c) all'interno di cave dismesse e ripristinate, se utilizzabili per mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici e climatici estremi, ovvero come invasi di acque per usi umani per il contrasto alla siccità e come vasche di laminazione per il contrasto al dissesto idrogeologico.

47.15. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 32, comma 3, lettera e), dopo le parole: « per le isole minori non interconnesse » sono aggiunte le seguenti:

« e per i piccoli comuni fino a 5.000 abitanti ».

47.16. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) dopo le parole:* piani o programmi *inserire le seguenti:* o del piano regionale integrato Energia e Clima PRIEC;

b) *alla lettera b), dopo le parole:* piani o programmi *inserire le seguenti:* o del piano regionale integrato Energia e Clima PRIEC.

47.17. Todde, Pavanelli, Appendino, Capelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* produzione di energia da fonti rinnovabili *inserire le seguenti:* di cui al medesimo comma 1-bis;

2) *dopo le parole:* energia rinnovabile *inserire le seguenti:* prodotta dai predetti impianti;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ferma restando la positiva valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'esenzione di cui al comma 1-bis non si applica ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.;

b) *sopprimere il comma 1-quater.*

47.18. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* produzione di energia da fonti rinnovabili *inserire le seguenti:* di cui al medesimo comma 1-bis;

b) *dopo le parole:* energia rinnovabile *inserire le seguenti:* prodotta dai predetti impianti.

Conseguentemente, sostituire il comma 1-quater con il seguente:

1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

47.19. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

47.20. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, di qualunque potenza o estensione, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e in aree non vincolate di cui all'allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 2010, n. 219, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici ai sensi degli articoli 142 e 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni:

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni o le coltivazioni tali da rendere compatibile l'esercizio dell'attività agricola, ovvero ad altezza compatibile con l'allevamento, con fondazioni amovibili a fine vita;

b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata o di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo;

c) le opere di connessione elettriche dell'impianto prevedono: 1) elettrodotti aerei di tensione nominale inferiori a 100 kV e di lunghezza inferiore a 3 km da realizzare esclusivamente lungo le aree di pertinenza di strade pubbliche, 2) cavidotti interrati che interessano esclusivamente strade pubbliche, 3) cabine o stazioni elettriche già autorizzate o esistenti o da realizzare sulla medesima area dell'impianto fotovoltaico. Tutte le opere di connessione di cui alla presente lettera c), devono interessare aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 2010, n. 219. Per queste tipologie di opere connesse non è possibile attivare la procedura ablativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. ».

47.21. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3.1. In deroga al comma 3, per gli impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. ».

47.22. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Nel caso di im-

pianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina qualora già in corso. ».

47.23. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, sopprimere le parole da: nei cui territori sono ubicati *fino a:* del PNRR,.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzano la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo, n. 117 del 2017, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici.

47.24. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 4, sopprimere le parole da: nei cui territori sono ubicati *fino a:* del PNRR,.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando la possibilità di stabilire ulteriori criteri di aggiudicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici compresi quelli volti a valorizzare la partecipazione locale, il partenariato con le organizzazioni *no profit* e con gli altri enti pubblici nonché a promuovere gli accordi di co-progettazione

e co-programmazione e le convenzioni con gli enti del terzo settore così come previsto rispettivamente dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

47.25. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « Autorità di sistema portuale » sono inserite le seguenti: « nonché i consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree. ».

47.26. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Sopprimere il comma 6-bis.

47.27. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente

da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;

c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legisla-

tivo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;

e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.

* **47.28.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

* **47.29.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratojanni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11.1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato « Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili ». Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

11.2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in me-

rito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzia impianti da mettere al servizio delle stesse.

11.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 12 e 13, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

47.30. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11.1. Al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il sesto paragrafo è sostituito dal seguente: « laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2), lettera *d*), dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'articolo 27-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la competenza si intende trasferita allo Stato per impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale. »;

2) il settimo paragrafo è sostituito dal seguente: « laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2, lettera *b*) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'articolo 27-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la competenza si intende trasferita allo Stato per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ».

47.31. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11.1. All'articolo 242-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« I giudizi di compatibilità ambientale per progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili che ricadono in terreni aree da bonificare in siti di interesse nazionale o di interesse regionale, che siano stati già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242, possono essere rilasciati a condizione che il presentatore del progetto si impegni ad effettuare preliminarmente la bonifica. ».

47.32. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

11-*quinquies*. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di

efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

11-*sexies*. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-*quinquies*, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.

47.33. Todde, Pavanelli, Appendino, Capelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47.1.

(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

1. I parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m² hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera *a)*.

2. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024;

I gestori dei parcheggi di cui al comma 2, lettera *a)* hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.

3. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

4. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m², e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m².

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 4, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.

47.01. Pavanelli, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47.1.

(Mini eolico domestico)

1. Al fine di incrementare la produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini-eolico domestico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

47.02. Pavanelli, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47.1.

(Installazione di pannelli fonoassorbenti sulla rete autostradale e stradale nazionale)

1. Al fine di alimentare o mantenere i punti di ricarica di veicoli elettrici già esi-

stenti, ovvero per favorirne la creazione di ulteriori, i soggetti concedenti della rete autostradale italiana, nonché i soggetti gestori della rete stradale nazionale promuovono l'installazione di pannelli fonoassorbenti solari presso i tratti della rete autostradale o stradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli.

2. Le finalità di cui al comma 1, sono perseguite dai soggetti concedenti, tenuto conto del rapporto concessorio in essere.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 nonché apposite procedure di semplificazione finalizzate alla riduzione dei tempi relativi all'installazione dei pannelli fonoassorbenti.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 50 milioni per il 2024, si provvede a norma dell'articolo 56.

47.03. Pavanelli, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

ART. 48.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: e.1) alla gestione delle terre e rocce da scavo naturali contenenti livelli di radioattività naturale o di amianto naturale;

48.1. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 49.

Sopprimerlo.

49.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis). All'articolo 6, dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente:

« 9-quater. Nei casi previsti dal comma 9-bis, il limite è elevato a 20 MW indipendentemente dal fatto che sia scelta la procedura abilitativa semplificata o la procedura di autorizzazione unica. Il proponente ha, in ogni caso, facoltà di presentare istanza di autorizzazione separatamente per l'impianto rispetto alle opere connesse e, ai fini della procedura abilitativa semplificata o della dichiarazione di inizio lavori asseverata, deve unicamente dimostrare di avere la disponibilità dell'area d'impianto e i requisiti richiesti per l'accesso alle suddette procedure che sono valutati con esclusivo riguardo all'area d'impianto ».

49.2. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , con qualunque modalità, e aggiungere, in fine, le seguenti: , fermo restando il rispetto della normativa a protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE;

b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: decorso il quale, fino alla fine del periodo.

49.3. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il rispetto della normativa a protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della diret-

tiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE.

49.4. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se realizzati direttamente da imprenditori agricoli singoli o associati o da società in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione agli utili con conferimento, in quest'ultimo caso, di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli e se ricorrono le seguenti condizioni:

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

b) le modalità di realizzazione prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collabo-

razione con il Gestore dei servizi energetici (GSE);

c) nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sugli stessi di impianti agrivoltaici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati. ».

49.5. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole:* sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e;

b) *sostituire le parole:* ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, *con le seguenti:* in modo da consentire il passaggio delle macchine agricole, ivi comprese le macchine agricole e gli strumenti di agricoltura digitale e di precisione, ai fini della lavorazione e della raccolta delle coltivazioni presenti al di sotto dei pannelli stessi.

49.6. Caramiello, L'Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* è aggiunto il seguente *con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti;

b) *dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-ter. Gli impianti di cui al comma 1-bis possono essere installati solo previa relazione di un tecnico agronomo abilitato, la quale dimostri un miglioramento per la coltura in atto in seguito alle operazioni di installazione, oppure un miglioramento in termini di sensibili riduzioni di *input* agro-

nomici a parità di resa del prodotto agricolo ovvero in termini di maggior resa. ».

49.7. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 3, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da o da società a partecipazione congiunta fino a condizioni con le seguenti:* singoli o associati o da società operanti nel settore agricolo la cui compagine sociale è rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli e la quota di partecipazione agli utili con conferimento di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli è pari ad almeno il 25 per cento, e se ricorrono le seguenti condizioni;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sui detti terreni o fondi rustici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di un apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.

49.8. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 3, capoverso 1-bis, ultimo periodo, dopo la parola: L'installazione *inserire le seguenti:* non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale ed.

49.9. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

49.10. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti;

b) *dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-ter. I pannelli fotovoltaici installati sugli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, anche a seguito di *revamping* parziale o totale, devono sempre essere coperti da garanzia finanziaria per tutta la durata del periodo di incentivazione compresa la gestione del fine vita. ».

49.12. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 50.

Sopprimerlo.

50.1. Scutellà, Bruno, Scerra, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Sopprimere i commi da 1 a 17;

Conseguentemente:

al comma 17-bis, sopprimere le parole: Per le stesse finalità di cui al comma 17,;

sopprimere il comma 18.

50.2. Sarracino, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

Dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:

17-ter. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del personale assunto con rapporto di lavoro su-

bordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.

50.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 51.

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quinquies. Al fine di garantire la trasparenza e il monitoraggio relativo all'utilizzo dei nuovi fondi del *Repower EU* previsti per accelerare la transizione energetica e rifinanziare il PNRR, il Governo, entro il 30 giugno 2023, predispone una Relazione dettagliata su ciascun investimento e riforma chiave previsto per il raggiungimento degli obiettivi del *Repower EU*, con i relativi impegni di spesa, da sottoporre all'approvazione parlamentare.

51.1. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

ART. 51-bis.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* entro trenta giorni dalla *con le seguenti:* unitamente alla;

b) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché relative alle misure poste in essere al fine di contrastare il divario retributivo di genere.

51-bis.2. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla con le seguenti: unitamente alla;

b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché relative alle misure poste in essere al fine di garantire efficacemente il principio della parità salariale.

51-bis.3. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla con le seguenti: unitamente alla.

51-bis.1. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196 inserire le seguenti: una relazione sull'applicazione e sugli effetti della clausola di condizionalità del PNRR su occupazione femminile e giovanile, corredata da una valutazione d'impatto *ex ante* ed *ex post* sui singoli interventi, e sul rispetto della stessa da parte delle stazioni appaltanti, nonché.

51-bis.4. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

ART. 52.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale « Orbetello – area ex Sitoco », di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di

messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di « Orbetello – area ex Sitoco » e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

52.1. Simiani, Bonafè.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Il Commissario Unico, oltre a quanto già previsto al comma 9, si può avvalere altresì di una struttura di supporto composta da 10 unità di personale, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ad amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Gli eventuali oneri relativi alle suddette spese di personale, come già previsto al comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,

n. 18, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

9-ter. Il Commissario per gli interventi di propria diretta competenza e ove assuma le funzioni di stazione appaltante può conferire incarichi di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a soggetti collocati in quiescenza in possesso di specifica esperienza e professionalità. Ai suddetti soggetti potrà essere corrisposto esclusivamente un corrispettivo, in analogia all'incentivo previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare. »;

b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

« *10-bis.* Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia Europa o per le procedura di infrazione comunitaria in corso, di competenza del Commissario Unico, ove lo stesso assuma le funzioni di stazione appaltante, può operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

10-ter. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della normativa dell'Unione europea e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, anche a mezzo di ordinanze, se del caso contingibili e urgenti, per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi di competenza.

10-quater. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), dimezzati ai sensi del comma *2-ter*, sui progetti di competenza del Commissario Unico non sono dovuti gli oneri istruttori previsti all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. ».

52.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Sopprimere il comma 5-bis.

52.3. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 53.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola infrastrutturali e sostituire le parole:* risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori *con le seguenti:* risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* *2-bis.* Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punto 3 e punto 4 si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).

53.2. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori *con le seguenti:* risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Dipartimento per le politiche di coesione presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 30 aprile 2023, una relazione sull'istruttoria effettuata ai sensi del presente comma.;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le risorse assegnate agli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, non risultino approvati i progetti esecutivi o pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile sono redistribuite in forma aggiuntiva alle risorse da assegnare nei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 alle regioni originariamente destinatarie delle predette risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione.;

c) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: 2-bis.* Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 2 agosto 2022, n. 35 del 2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punti 3 e 4, si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della pro-

cedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).

53.1. Scutellà, Bruno, Scerra, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 55.

Sopprimerlo.

* **55.1.** Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

* **55.2.** D'Orso, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 1, e ovunque ricorrono, nell'articolo sostituire le parole: Agenzia italiana per la gioventù *con le seguenti:* Agenzia Nazionale Giovani e Futuro.

55.3. D'Orso, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili *con le seguenti:* di cui uno con funzioni di Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e comprovata esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle

attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al loro impatto;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili *aggiungere le seguenti:* e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione.

55.4. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

55.5. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili *con le seguenti:* di cui uno con funzioni di Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e com-

provata esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili.

55.6. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È trasmessa alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte dall'Agenzia italiana per la gioventù, in ordine ai risultati conseguiti e al loro impatto, in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni individuate dal comma 2.

55.7. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili *aggiungere le seguenti:* e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione.

55.8. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili *aggiungere le seguenti:* e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

55.9. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.